



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica
presso le Corti di appello
LORO SEDI

e, p.c.,

Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Al Sig. Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Oggetto: Monitoraggio sul pagamento della indennità *finale* di cui all'art. 29, comma 2, d lgs 116/2017 in favore dei magistrati onorari del cd contingente ad esaurimento, cessati ed indicazioni.

Questa Direzione generale, sia per profili contabili, sia per profili inerenti la gestione del contenzioso, ha la necessità di conoscere i dati relativi all'effettivo pagamento della indennità *finale* di cui all'art. 29, comma 2, d lgs 116/2017 in favore dei magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento, cessati per omessa presentazione della domanda di conferma nel termine assegnato o per mancato superamento della prova valutativa della procedura di conferma di cui all'art. 29, d. lgs 116/2017.

Al fine di potere acquisire gli elementi informativi necessari per le predette esigenze, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indirizzo amministrativo conferiti a questa Direzione generale ai sensi dell'art. 3 dPCM 19 giugno 2019 n. 99 nonché del dm 6.2.2020, si chiede alle SS. LL., avuto riguardo alla categoria dei magistrati onorari cessati di cui all'art. 29, comma 2, stesso decreto, e all'esito della definizione delle tre procedure valutative già indette ai sensi dell'art. 29, comma 3, stesso decreto, di raccogliere in sede distrettuale e di trasmettere a questa Direzione generale i seguenti dati:

a- il numero ed i nominativi dei magistrati onorari cessati ai sensi dell'art. 29, comma 2, decreto citato, che abbiano presentato istanza per l'indennità *finale* di cui all'art. 29, comma 2, d lgs 116/2017, con la precisazione se l'indennità sia stata effettivamente liquidata e del suo ammontare;

b- il numero ed i nominativi dei predetti onorari cessati, che non abbiano percepito la citata indennità, con indicazione delle motivazioni del mancato pagamento;

c- l'Ufficio di riferimento presso cui l'onorario abbia svolto, da ultimo, le funzioni onorarie e presso il quale sia cessato;

d- gli importi complessivi delle indennità erogate per ciascun distretto per il pagamento delle predette indennità.

Si chiede, inoltre, di essere informati sui successivi pagamenti delle suddette indennità, riportando i nominativi dei magistrati beneficiari e l'ammontare dell'indennità effettivamente liquidata.

Si precisa che i dati saranno raccolti per ciascun distretto e distinti per ciascun Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio giudice di pace presso cui gli onorari abbiano svolto da ultimo le funzioni e siano cessati.

Avendo la necessità di acquisire tali dati per garantire la difesa dell'Amministrazione in giudizio, si pregano le SS.LL. di rispondere prima possibile e, in ogni caso, **entro il 17 marzo 2025**, inviando i rispettivi contributi all'indirizzo PEC prot.dag@giustiziacert.it, ovvero all'indirizzo ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

Ai fini della risposta, in allegato si trasmette **tabella excel (all. 1)**, destinata alle corti di appello e alle procure generali, suddivisa in colonne, ove potranno essere inseriti i dati richiesti.

Al riguardo, appare utile rammentare che questa Direzione generale in tema di indennità *finale* di cui all'art 29, comma 2, ha fornito indicazioni agli Uffici giudiziari, tra l'altro, con i seguenti provvedimenti, tutti consultabili sul sito ministeriale (pagina *risposte agli uffici giudiziari; card: magistratura onoraria*):

con la circolare DAG 1618.U del 4.1.2023 sono stati forniti chiarimenti sulla competenza e sulle modalità di liquidazione (quantificazione) e pagamento della indennità in favore dei magistrati onorari cessati, per cui il diritto alla indennità di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017 matura esclusivamente in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento in servizio all'epoca di entrata in vigore del d lgs 116/2017 (ossia al 15.8.2017) che avendo i requisiti per accedere alle procedure valutative di cui all'art. 29, stesso decreto, siano cessati dal servizio per mancata presentazione della domanda di conferma o per mancato superamento della procedura di valutazione di cui allo stesso articolo;

con i provvedimenti DAG 210618.U del 19.10.2023 e DAG 212017.U del 23.10.2023, si è chiarito, tra l'altro, in merito al regime fiscale applicabile alla predetta indennità che, pur in assenza di espliciti riferimenti normativi, detta indennità può essere sottoposta allo stesso trattamento fiscale del reddito "*sostituito*", quindi al trattamento dei compensi percepiti, dal magistrato onorario cessato, in corso di rapporto;

con la circolare prot. DAG 51832.U del 7.3.2023, sono state date indicazioni sulle modalità operative di liquidazione sul sistema SIAMM;

con il provvedimento DAG 221135.U del 4.11.2023, è stato precisato che la predetta indennità spetta esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore del d lgs 116/2017 che non siano cessati dal servizio, per altra causa, *prima* della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata, di cui al comma 3, stesso articolo;

con il provvedimento DAG 227693.U del 13.11.2023 è stato chiarito che deve escludersi che detta indennità possa essere erogata in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento che, *dopo avere ottenuto la conferma* ai sensi dell'art. 29, comma 3, d lgs 116/2017, siano cessati dalle funzioni onorarie.

Si aggiunge, infine, che questa Direzione generale ritiene che nella ipotesi in cui il magistrato onorario, pur avendo legittimamente presentato istanza di *conferma*, avendone i

requisiti, sia cessato per avere rinunciato volontariamente a sostenere il colloquio orale previsto, abbia diritto alla predetta indennità *finale* di cui all'art 29, comma 2. Ciò sul presupposto che l'espressione "*mancato superamento della procedura valutativa*", anche nel rispetto del canone d'interpretazione *letterale* imposto dalla natura della norma, possa riferirsi, oltre che all'ipotesi di mancato superamento della procedura di valutazione per esito infruttuoso del colloquio, anche al caso di mancata presentazione per libera scelta innanzi alla commissione di valutazione, configurando una *rinuncia de facto* alla domanda già proposta.

Una interpretazione più restrittiva non giustificherebbe un trattamento deteriore per il magistrato onorario, che, pur avendo legittimamente presentato la domanda di conferma avendone i requisiti, non abbia sostenuto la prova per mancata presentazione davanti alla commissione di valutazione, rispetto al trattamento riservato al magistrato onorario che, pur avendone titolo, non abbia avuto accesso alla conferma per altre ragioni ossia per esito infruttuoso del colloquio orale.

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL. di inoltrare la presente nota agli Uffici interessati, al fine di poter procedere al sondaggio di che trattasi e rispondere ai quesiti sopra indicati, procedendo poi alla raccolta dei dati in sede distrettuale ed all'invio del modulo secondo le modalità indicate.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo